

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2024, n. 7-8516

Legge regionale 1/2019, Titolo V "Contrasto alle frodi agroalimentari". DM 8 novembre 2017. Approvazione del "Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare per l'anno 2024" e del "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati" per l'anno 2024.



Seduta N° 452

Adunanza 30 APRILE 2024

Il giorno 30 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 12:35 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 7-8516/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 1/2019, Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari”. DM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma d’intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare per l’anno 2024” e del “Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati” per l’anno 2024

A relazione di: Protopapa

Premesso che la Legge regionale n. 1/2019, al Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari”, agli articoli da 51 a 55, in sostituzione della precedente legge regionale 39/1980:

- ha costituito *“un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti”*, istituendo presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari (SAA), di cui disciplina le competenze in materia di vigilanza e controllo;
- a seguito della modifica introdotta dalla Legge regionale 25/2021, sancisce che il personale addetto ai SAA, dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari, istituendo, contestualmente presso l'Ufficio di Coordinamento, il SAA regionale, specificandone le attività di controllo;

- per quanto attiene l'organizzazione e il coordinamento delle attività di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione agroalimentare, demanda all'Ufficio regionale di coordinamento (articolo 55) incaricato, tra le altre cose, di garantire "...l'*attuazione del presente titolo [V] mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'articolo 54, comma 3*";
- prevede che l'attuazione del titolo V, coordinata e supervisionata dall'Ufficio di coordinamento, è orientata e indirizzata dalla Giunta regionale attraverso l'approvazione di un "*programma annuale di intervento dei SAA*" (articolo 53, comma 1, lettera c);
- prevede che "*la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione [...] adotta le disposizioni attuative del presente articolo*" (articolo 53, comma 2).

Richiamato che l'articolo 109 "Norme transitorie", comma 1, della suddetta legge regionale dispone che: "*gli atti amministrativi adottati in attuazione della Leggeomissis regionale 13 maggio 1980, n. 39 -Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli-, nonché le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 3 quater della L.R. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2*".

Premesso, inoltre, che:

- con Decreto 8 novembre 2017 "*Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*" il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, ora Ministero Ambiente e Sicurezza MASE) di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste MASAF), in attuazione dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 224/2003, ha adottato il Piano generale di durata quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- Tale "*Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati*", che ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività ispettiva, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e di assicurare adeguata informazione al pubblico rendendo disponibili i risultati dell'attività svolta sul sito istituzionale del Ministero della Transizione, trova attuazione tramite programmi nazionali annuali, sulla base dei quali ogni Regione predispone il proprio programma operativo regionale annuale;
- a partire dal 2018 (DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018) sono state affidate al SAA le competenze regionali derivate dal suddetto DM del 8 novembre 2017 relative all'attuazione dei programmi operativi regionali annuali.

Richiamata la DGR 21- 6878 del 15 maggio 2023 di approvazione del "*Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazione Agroalimentare per l'anno 2023*" ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera c), e del "*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l'anno 2023*" la cui attuazione è stata demandata, in coerenza con quanto disposto con DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, alla Direzione regionale Agricoltura e cibo - Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura", avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del SAA.

Preso atto che, in attuazione al “*Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*”, di cui al DM 8 novembre 2017, il Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2024, pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/> e sulla piattaforma web della Biosafety Clearing House (BCH) italiana, e di cui è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023 (Repertorio n. 256/CSR del 9 novembre 2023), prevede, in particolare, che:

- “*le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Il supporto tecnico scientifico è assicurato dai laboratori della rete NILO*”;
- individua, pertanto, la rete NILO attraverso il Centro di riferimento nazionale per la ricerca di OGM (CROGM), quale rete di laboratori deputata alla definizione degli *standard* di laboratorio relativi alle analisi microbiologiche collegate alle Attività del PON.

Dato atto che l'Ufficio di coordinamento SAA ha elaborato la proposta di “*Programma annuale d'intervento dei SAA per l'anno 2024*”, trasmessa con e-mail del 12 marzo 2024 al Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, tenendo conto in particolare:

- degli esiti delle attività svolte nel 2023, come riassunti nel rapporto annualmente predisposto dall'Ufficio di Coordinamento per la successiva deposizione agli atti del suddetto Settore A1706B;
- delle limitate risorse umane disponibili e afferenti al Servizio Antisofisticazione per tutto il territorio regionale (5 addetti);
- della professionalità acquisita dal Servizio nel comparto vitivinicolo in oltre 40 anni di attività nei precedenti Servizi Antisofisticazione Vitivinicole; della riconosciuta rilevante importanza che il comparto vitivinicolo riveste per la Regione Piemonte;
- delle competenze acquisite dal Servizio nel comparto mellifero negli ultimi tre anni di attività in seguito alle iniziative di vigilanza previste dai precedenti piani di attività approvati dalla giunta regionale per gli anni dal 2020, 2021, 2022, 2023 e svolte in recepimento della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115 (INI).

Dato atto, inoltre, che il sopra richiamato Ufficio di Coordinamento SAA ha elaborato la proposta di “*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati*” per l'anno 2024”, trasmessa con e-mail del 12 marzo 2024 al Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, tenendo conto in particolare:

- del Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2024 redatto dal MASE volto a dare attuazione al DM 8 novembre 2017 costituendo un sistema di vigilanza territoriale sull'immissione deliberata nell'ambiente di OGM;
- che la vigilanza sugli OGM e sui loro effetti ambientali costituiscono materia in continua evoluzione con forti connotazioni innovative sia nella sostanza che nella pratica operativa delle

attività di vigilanza;

- del rapporto di reciproca influenza tra *Programma operativo regionale* e attività specialistica di laboratorio sia per quanto concerne le modalità di conduzione della vigilanza (dove, cosa, e come cercare) sia per la comprensione delle dinamiche d'uso del materiale OGM.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dal più volte citato Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, per tramite dell'Ufficio di Coordinamento Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare, risulta che:

- le citate “*disposizioni attuative*”, di cui al comma 2 dell'articolo 53, Titolo V, della Legge regionale 1/2019, in conseguenza del rinnovamento dell'assetto organizzativo del SAA, oggetto delle disposizioni stesse, intervenuto con la Legge regionale 25/2021 e applicato nel 2022, sono ancora in fase di consolidamento;
- nelle more delle menzionate “*disposizioni attuative*”, per quanto riguarda il processo di composizione del programma d'intervento annuale, ai sensi del citato articolo 109 della medesima legge regionale, si deve far riferimento alla citata DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997;
- le disposizioni di cui al punto precedente, risalendo al 1997, si mostrano applicabili esclusivamente laddove compatibili e coerenti con il novellato assetto normativo, la nuova organizzazione funzionale e le nuove competenze del Servizio assai mutate rispetto all'anno di elaborazione delle istruzioni;
- le previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 35 dell'allegato alla DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997 trovano quindi parziale applicazione, limitatamente laddove indicano, in coerenza con i disposti della legge regionale 1/2019 l'Ufficio di Coordinamento SAA quale ufficio proponente il programma d'intervento annuale;
- per quanto attiene alle attività di cui al più volte citato Titolo V, l'Ufficio di Coordinamento propone alla Giunta regionale per tramite del Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura entro cui è incardinato, il programma d'intervento annuale delle attività del SAA;
- anche per quanto attiene alle attività di cui al DM 8 novembre 2017, l'ufficio di coordinamento propone alla Giunta regionale per tramite del Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura entro cui è incardinato, il Programma Operativo Regionale annuale delle ispezioni;
- sia le disposizioni organizzative sia quelle inerenti alla dotazione finanziaria sono le medesime per entrambi i Programmi d'attività, in ossequio a quanto disposto dalla Legge regionale 1/2019 e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018.

Dato atto, inoltre, che, al fine di dotare il “*Programma Operativo Regionale delle ispezioni 2024*” di operatività ed efficacia, il sopra richiamato Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, per il tramite dell'Ufficio regionale di coordinamento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare, ha individuato il laboratorio di riferimento per l'attuazione delle analisi microbiologiche correlate ai Programmi operativi annuali di cui al DM 8 novembre 2017, tenendo conto che:

- il DM 8 novembre 2017 ha incaricato il centro di referenza nazionale per la ricerca OGM, facente capo alla rete NILO (Network italiano dei laboratori OGM) di fornire supporto tecnico scientifico per le attività di cui allo stesso DM;

- la stessa rete NILO ha definito il *“flusso analitico da adottare per ciascuna linea di attività del PON che preveda l’esecuzione di analisi di laboratorio”* nonché imposto il criterio della dimostrazione d’equivalenza in termini di efficacia rispetto al quesito analitico posto dalla specifica linea di attività qualora si scelgano metodi e strategie analitici differenti da quelle ufficiali;
- la rete NILO garantisce sia l’acquisizione pubblica e la diffusione a livello nazionale di tutti i riscontri scientifici e di metodo appresi durante le attività di vigilanza dalle singole Regioni, sia l’attività di compartecipazione necessaria al mantenimento dell’uniformità d’azione pubblica, all’incremento e alla condivisione delle conoscenze scientifiche tecniche e operative correlate alle attività di vigilanza sugli Organismi GM;
- le analisi molecolari richieste per lo svolgimento dell’attività di cui al medesimo DM 8 novembre 2017 comportano un rapporto duraturo e organico tra struttura ispettiva e struttura analitica in quanto difficilmente programmabili/prevedibili sia per le modalità con cui queste sono sollecitate (in base ai riscontri sul campo), sia per le modalità d’iniziativa previste dal decreto stesso e legate al meccanismo delle “allerte” e del monitoraggio “rischio-specifico”, e ancora per quantità in quanto dipendente dai riscontri sul campo;
- sul territorio regionale insiste un unico laboratorio biomolecolare facente parte della rete NILO, il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e della Valle d’Aosta sito in Torino;
- i laboratori della rete NILO, per quanto riguarda le analisi collegate al Piano di vigilanza sull’immissione deliberata nell’ambiente di O.G.M., operano sulla base di un prezzario armonizzato tra i laboratori della stessa rete;
- la ricerca di ulteriori laboratori esterni alla rete NILO, ancorché istituzionali, cui affidare lo svolgimento delle analisi microbiologiche previste dal Programma di vigilanza, nonché delle attività correlate e conseguenti, esporrebbe profili d’incoerenza con i disposti ministeriali che incaricano la rete NILO del supporto tecnico scientifico relativamente all’attività analitica;
- l’esperimento di mercato risulta incompatibile con la tipologia di analisi, le modalità di erogazione del servizio, il carattere sperimentale e innovativo del PON, la necessità di condivisione delle conoscenze scientifiche a livello nazionale;
- è interesse comune della Regione Piemonte e IZSPLV collaborare per perseguire comuni finalità di tutela pubblica e delle specifiche competenze in materia di OGM caratterizzanti entrambi gli enti.

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- il *“Programma d’intervento dei Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare per l’anno 2024”* di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione del combinato disposto dell’articolo 53, comma 1, lettera c) e dell’articolo 109 della Legge regionale 1/2019 e nel rispetto, ove compatibili e coerenti delle istruzioni attuative alla Legge regionale 39/1980, disposte con DGR 7-22589 del 6 ottobre 1997;
- il *“Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati per l’anno*

2024”, di cui all’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione del Decreto del MATTM del 8 novembre 2017 *“Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”* e del *“Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”* per l’anno 2024, oggetto d’informativa alla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 novembre 2023.

Ritenuto, inoltre, di demandare, in coerenza con quanto disposto con DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, avvalendosi dell’Ufficio di coordinamento del SAA, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell’accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e della Valle d’Aosta sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni, anno 2024.

Dato atto che i costi relativi allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 52, 53, 54, e 55 della L.R. 1/2019, e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018 in ordine all’attuazione del DM MATTM 8 novembre 2017, sono autorizzati dal Titolo V *“Contrasto alle frodi agroalimentari”* della citata L.R. 1/2019.

Dato atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, pari ad euro 148.714,68 trovano copertura finanziaria:

- con l’Impegno n. 297/2024, n. 1073/2024, n. 1482/2024, n. 3082/2024, n. 3544/2024, n. 5372/2024, n. 7370/2024, n. 7806/2024, n. 16540/2024, n. 16541/2024 sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024;

nel limite dello stanziamento di spesa, pari a euro 46.081,06, iscritto in competenza sul capitolo 138877/2024 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 *“Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”*;

vista la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024 *“Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”*;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a euro 148.714,68, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 53, comma 1, lettera c) e dell'articolo 109 della Legge regionale 1/2019 e nel rispetto, ove compatibili e coerenti delle istruzioni attuative alla Legge regionale 39/1980, approvate con DGR 7-22589 del 6 ottobre 1997, il *“Programma di intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare per l'anno 2024”* di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il *“Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati”* per l'anno 2024, di cui all'Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione del decreto del MATTM (ora Ministero per la Transizione Ecologica MASE) del 8 novembre 2017 *“Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”* e del *“Programma Operativo Nazionale 2024”*, oggetto d'informativa alla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 novembre 2023;
3. che le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari a euro 148.714,68 trovano copertura finanziaria:
 - con l'Impegno n. 297/2024, n. 1073/2024, n. 1482/2024, n. 3082/2024, n. 3544/2024, n. 5372/2024, n. 7370/2024, n. 7806/2024, n. 16540/2024, n. 16541/2024 sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024;
 - nel limite dello stanziamento di spesa, pari a euro 46.081,06, iscritto in competenza sul capitolo 138877/2024 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024;
4. di demandare all'Ufficio Regionale di Coordinamento del SAA, così come previsto dall'articolo 55 della Legge regionale 1/2019 e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, il coordinamento e la supervisione dell'attuazione dei programmi di cui ai suddetti allegati A e B;
5. di demandare, in coerenza con quanto disposto con DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del SAA, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni, anno 2024, come in premessa riportato;
6. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8516-2024-All_1-Allegato_B_POR_OGM_2024.pdf
DGR-8516-2024-All_2-Allegato_A_programma_di_intervento_2024.pdf
- 2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca

Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati anno 2024

Il presente **Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati** (di seguito chiamato Piano Operativo delle ispezioni o POR), per l'anno 2024 è redatto in attuazione del:

- D.M MATTM 8 novembre 2017 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 3 gennaio 2018 n. 2 e rubricato *"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"*;
- *"Programma Operativo Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"* (di seguito chiamato Piano Operativo Nazionale o PON) per l'anno 2024 di attuazione del *Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*, per cui è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 256/CSR del 9 novembre 2023). Il PON è pubblicato sul sito istituzionale <https://www.mase.gov.it/pagina/biosicurezza-ogm-e-accesso-alle-risorse-genetiche>.

Il programma prevede lo sviluppo delle seguenti attività di vigilanza relativamente:

I) all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

Questa linea di attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

L'autorità nazionale competente ha istituito un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi nell'ambiente per scopi sperimentali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Ovvero sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate o sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati.

Non risultano presenti nel territorio Regionale *eventi* collegati ad attività sperimentali su organismi diversi dalle piante superiori geneticamente modificate o eventi collegati a attività sperimentali su piante superiori geneticamente modificate.

II. all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

L'attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della **direttiva 2001/18/CE (parte C)** e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del **regolamento (CE) n. 1829/2003 (artt. 8 e 17)**, ma non autorizzati alla coltivazione.

a) OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C)

A oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE parte C sono rappresentati da 6 (sei) linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore e destinate al mercato dei fiori recisi ed elencati nella tabella 1 del PON.

vigilanza

le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni d'impiego e delle eventuali restrizioni

d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti d'autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Per le 6 linee di garofano GM è prevista la sola sorveglianza generale. Attualmente non è prevista vigilanza *caso-specifico* o *rischio-specifica* così come indicato dai risultati del monitoraggio *post*-introduzione intenzionale condotta dal richiedente l'autorizzazione alla coltivazione/commercializzazione/sperimentazione di un OGM ai sensi della Direttiva CE 2001/18 Allegato III A punto V, Allegato IIIB punto G, Allegato VII e del Reg. CE 1829/2003.

I risultati dei piani di monitoraggio ambientale *post* commercializzazione sono reperibili accedendo ai collegamenti riportati sulla Tabella 1a del PON 2024.

Le ispezioni si svolgeranno in prevalenza attraverso controlli documentali volti alla verifica dei seguenti elementi formali:

- il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale;
- non ne è consentita la coltivazione;
- su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «**Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato**» o «**Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato**» e la dicitura «**Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione**».

Per l'individuazione dei siti da ispezionare si farà uso anche delle informazioni reperibili sul Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ex articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle *Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*.

Si prevede un minimo di:

- n. 2 (due) ispezioni presso siti di commercializzazione al dettaglio di fiori recisi ove, presumibilmente possano essere posti in vendita anche esemplari di Garofani OGM;
- n. 2 (due) ispezioni presso siti di commercializzazione all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali"), ove, presumibilmente, possano essere posti in vendita anche esemplari di Garofani OGM.

campionamento

In caso di campionamento di materiale biologico è utilizzato il *Protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche* (versione ottobre 2021), predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM. Ulteriori dettagli tecnico-operativi sono concordati con l'IZSPTO.

Modulistica

Modello C) dell'allegato II al Decreto Ministeriale 8 novembre 2017 eventualmente modificato e adattato secondo necessità.

Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 (a seconda della fattispecie della non conformità). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero della Transizione Ecologica.

b) OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 (artt. 8 e 17)

A oggi le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 *relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati* sono 14 eventi di cotone, 39 eventi di mais e le relative combinazioni, 6 eventi di colza e le relative combinazioni, 25 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero. Nella Tabella 2 del PON 2024 è riportata la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale; per tutti questi prodotti non è previsto

un monitoraggio caso-specifico.

Tutte le informazioni relative a tali OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono reperibili sul registro degli organismi geneticamente modificati accessibile al seguente indirizzo internet <https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/>

I risultati dei piani di monitoraggio ambientale post commercializzazione sono reperibili accedendo ai collegamenti riportati sulla Tabella 2a del PON 2024.

Vigilanza

L'attività ha lo scopo di verificare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale. Le attività ispettive sono quindi prioritariamente orientate alla verifica dell'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale di mais, soia e colza OGM derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico.

Gli ispettori regionali raccolgono ulteriori informazioni volte alla costituzione di un elenco di siti di stoccaggio coinvolti nella conservazione e deumidificazione di granelle di Mais e/o Soia OGM. Parimenti sono raccolte informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio di Colza OGM (risulta importata solo in piccola quantità dai paesi dell'Est Europa con trasporto terrestre per poi essere spremuta in un impianto del nord Italia), cotone OGM (non risulta coltivato in Italia centro settentrionale) e barbabietola da zucchero OGM (non risulta coltivata in Italia mentre i mangimifici utilizzano polpe esauste in *pellets* e non seme vitale).

Sulla base delle informazioni acquisite la Regione prevede di svolgere un minimo di:

- n. 4 (quattro) ispezioni presso i siti di stoccaggio, rivendita o lavorazione di granella per la ricerca di piante avventizie o di sementi disperse di OGM autorizzati ai sensi del regolamento CE 1829/2003; particolare attenzione è riservata ai siti di stoccaggio di granelle di mais, soia o colza OGM.

Campionamento

In caso di campionamento presso i siti di stoccaggio:

- Piante avventizie: *protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia* (versione ottobre 2021), predisposto da ISPRA;
- Semi e/o granella: *protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia* (versione novembre 2021), predisposto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) .

Modulistica

Modello C) dell'allegato II al DM MATTM 8 novembre 2017 eventualmente modificato e adattato secondo necessità.

Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

III. relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione

Non si prevedono specifiche attività ispettive poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione, il mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE).

Attività di vigilanza inapplicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.

IV. sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri tra cui l'Italia hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

Vigilanza

Le attività ispettive della Regione riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810

La superficie provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli è pari allo 0.1% della media delle superfici provinciali ISTAT coltivate a mais negli anni 2022 e 2023 (rif. Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito specificato:

TABELLA 1 - Superfici complessive coltivate a MAIS					
	2022	2023	2022-2023	% della media delle superfici totali 2022-2023 da ispezionare nel 2024 (in ettari)	
	Sup. tot (Ha) (dato ISTAT)	Sup. tot. (Ha) (dato ISTAT)	media sup.tot.(Ha)	0,1%	0,1% arrotondato all'intero inferiore (ettari da sottoporre a controllo)
Piemonte	130645	116029	12337	123,337	123
Alessandria	15990	12630	14310	14,31	14
Asti	7390	5433	6411,5	6,4115	7
Biella	1250	873	1061,5	1,0615	1
Cuneo	39510	36970	38240	38,24	38
Novara	6814	5515	6164,5	6,1645	6
Torino	49900	45432	47666	47,666	48
VCO	91	59	75	0,075	0
Vercelli	9700	9117	9408,5	9,4085	9

Hanno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais tenuto conto che la superficie coltivata a mais bio per il 2022 è stata a Ha 2.136,15 (rif. Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito precisato:

Sulla scorta della tabella 1, le superfici da sottoporre a controllo risultano essere pari a circa ettari **123** così suddivisi per provincia:

Alessandria 14; Asti 7; Biella 1; Cuneo 38; Novara 6; Torino 48; VCO 0; Vercelli 9.

L'individuazione delle superfici da sottoporre a controllo avviene su base aziendale identificate in funzione di 4 criteri: analisi del rischio e/o specifiche indicazioni contenute nel PON 2024; a seguito di attività ispettive pregresse; su segnalazione d'altri enti o su delega dell'AG; per sorteggio.

Applicando i criteri gli ispettori regionali individueranno i siti, minimo 1 (uno) per Provincia, ove effettuare i controlli in campo nel rispetto delle indicazioni sopra indicate.

Il prelievo di un campione su di una superficie coltivata a mais esaurisce il controllo per tutte le superfici coltivate a mais della medesima azienda fino a un totale di 100 ettari, oltre occorrono due campioni per azienda. Rimane facoltà degli ispettori effettuare comunque più campioni per azienda indipendentemente dalle superfici.

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

Campionamento

Il campionamento è effettuato secondo il *Protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810* in Italia (versione ottobre 2021) predisposto Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Modulistica

Il modello di verbale da utilizzare per le **ispezioni** è il **Modello E**) mentre il modello da utilizzare per il campionamento è il **Modello F**) dell'allegato II al DM MATTM 8 novembre 2017. Entrambi i verbali sono eventualmente modificati e adattati secondo necessità.

Sanzioni

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

Questa linea di attività di vigilanza riguarda gli OGM destinati all'uso confinato ossia destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente, ai sensi dell'art. 3, lettera d), punto 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il PON 2024 prevede che questa attività di vigilanza venga effettuata direttamente dal MASE con lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Il PON 2024 prevede che sia direttamente il MASE ad assicurare l'attività di vigilanza nel caso in cui si verifichi un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM non autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione in commercio di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico.

Attualmente NON vi sono misure adottate dal MASE che coinvolgano le regioni in attività ispettive

Nel caso in cui si verifichino un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dirama *l'allerta* e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e sulla BCH italiana. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

Attualmente l'unica allerta emanata il 22 marzo 2018 dalla Commissione europea e, a seguire dal MASE, riguarda la commercializzazione di petunie OGM non autorizzate il cui elenco dei nomi commerciali è stato fornito dalla Commissione europea durante la riunione del Comitato Regolamentare ai sensi della direttiva 2001/18/CE del 12 giugno 2017.

Vigilanza

La vigilanza di cui all'allerta emanata il 22 marzo 2018, poiché interessa i centri di produzione, e commercializzazione di piante e fiori è svolta contestualmente e a integrazione della linea d'attività II ***Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione*** lettera a) ***OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C).***

Campionamento

Fino a ulteriore comunicazione da parte del MASE e dei centri di riferimento della rete NILO, le modalità di campionamento sono ricondotte all'attività II relativa alla vigilanza sugli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C).

Modulistica

Fino a ulteriore comunicazione da parte del MASE, è utilizzato il Modello C) dell'allegato II al Decreto Ministeriale 8 novembre 2017 opportunamente modificato e adattato secondo necessità.

Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione in commercio non autorizzata.

Disposizioni generali comuni a tutte le attività

a) Personale impiegato e coordinamento

Tutte le attività di vigilanza di cui al presente programma, sviluppato ai sensi del Dm MATTM 8 novembre 2017 e del PON 2024 del MASE, sono effettuate attraverso l'Ufficio Regionale di coordinamento presso cui è istituito il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare ex Titolo V della l.r. 1/2019, tramite personale adeguatamente formato e iscritto al registro nazionale degli ispettori istituito con l'art. 2 del DM 8 novembre 2017 ai sensi dell'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 224 del 2003. Gli ispettori sono designati dal Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, dalle Regioni e Province autonome.

Gli Ispettori, nominati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 8 luglio 2013 n. 224, conducono le attività inerenti l'attuazione del POR, tra cui figurano, controlli, verifiche, ispezioni, e ulteriori attività prodromiche, connesse o successive, nell'alveo delle facoltà di cui all'art. 55 del c.p.p. L'ufficio di Coordinamento regionale, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 1/2019 e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, tra le altre cose, attende all'attuazione del presente programma mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dal servizio e dando attuazione al presente programma.

b) Arco temporale di applicazione

Tutte le attività previste sono da completarsi entro il 31 dicembre 2024.

c) Protocolli di campionamento, modelli di verbale e annotazioni analitiche

I protocolli di campionamento predisposti dal MASE sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip.

I modelli dei verbali d'ispezione e campionamento sono allegati al DM MATTM 8 novembre 2017.

Le attività analitiche sono condotte secondo le *Note esplicative sulla conduzione delle attività analitiche* allegate al PON 2024 elaborato dal MASE.

Per tutto quanto non specificato si rimanda al DM MATTM e al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 nonché alla documentazione trasmessa in occasione del 1° corso di formazione organizzato dal MATTM nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2020.

Legge regionale 1/2019, Titolo V.**Programma annuale d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, a lettera c)****- Anno 2024 -**

Il programma annuale d'intervento indirizza l'attività del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (SAA) ed è proposto ai fini della tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, lettera m) art. 1 "*finalità*" l.r. 1/2019.

Gli ambiti d'intervento sono focalizzati nei comparti agroalimentari **viticolo-enologico, mellifero e del riso biologico**, residuali attività sono svolte nei confronti d'altri comparti agroalimentari anche in collaborazione con altri organismi di controllo. Per l'anno in corso è previsto sia dedicata attenzione anche al settore della carne Bovina, in particolar modo alla protezione della fassone piemontese.

Comparto viticolo enologico.

L'attività è svolta attraverso la realizzazione di:

- a) controlli presso aziende di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento a quella relativa alla denominazione di origine, alla certificazione "vino biologico", e a quella fiscale; particolare attenzione è riservata agli operatori economici vitivinicoli che svolgono rilevanti attività di *import-export*. Nell'ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:
 - accertamento presso aziende agricole e di produzione, commercializzazione, punti vendita e somministrazione di prodotti vinicoli e/o enologici;
 - fermo veicoli adibiti al trasporto di sostanze enologiche;
 - prelievo di campioni di prodotti vitivinicoli e/o prodotti enologici comprese parti verdi e frutto, al fine di effettuare analisi chimico- fisiche volte alla verifica del rispetto dei parametri relativi alle D.O. e alla ricerca di residui di fitofarmaci non consentiti o eccedenti le tolleranze di legge;
 - controlli vendemmiali volti all'accertamento delle rese agronomiche dei vigneti, siano essi atti o meno alla produzione di vini a D.O. I controlli sono effettuati secondo le direttive impartite con circolare dall'Ufficio di Coordinamento dei SAA;
 - controlli di varia natura relativi alla produzione e commercializzazione di prodotti viti-vinicoli ed enologici in collaborazione con Enti ed Organismi che operano nel comparto agricolo;
 - controlli di competenza, qualora la Giunta decida d'istituire, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario vitivinicolo, o decida di adottare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1208/2013, provvedimenti volti a conseguire equilibri produttivi e di mercato;
- b) monitoraggio e controlli sul mercato elettronico di prodotti enologici, l'attività prevede:
 - mantenimento e sviluppo del portale SAA di cui all'art. 54 comma della l.r. 1/2019.
 - controlli e verifiche da effettuarsi sulla scorta delle informazioni acquisite sul mercato elettronico dei prodotti enologici e comprendenti anche il prelievo di campioni e le analisi chimico-fisiche dei prodotti posti in vendita e, laddove possibile, accertamenti verso le aziende di produzione o commercializzazione dei prodotti sottoposti a controlli;

Comparto mellifero

L'attività è volta alla prevenzione e contrasto delle eventuali attività fraudolente, nonché alla comprensione delle dinamiche operative che caratterizzano il comparto mellifero sia nelle modalità di produzione che di commercializzazione. L'attività prevista prende spunto da quanto contenuto nel documento del Parlamento

europeo P8_TA-PROV (2018)0057 “Risoluzione del parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE (2017/2115 (INI))”. Nell’ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore;
- accertamento presso gli impianti di confezionamento del miele, che miscelano o trattano miele proveniente da più produttori con particolare attenzione alle imprese che trattano mieli provenienti da paesi terzi;
- attività di prelievo di campioni di prodotto al fine di effettuare analisi chimico-fisiche volte all’individuazione di prodotti contraffatti.

Comparto risicolo

L’attività riguarda in particolar modo il riso coltivato con metodo biologico e prevede controlli di varia natura volti alla prevenzione, vigilanza e al controllo delle fasi di produzione e commercializzazione del riso biologico. Le attività sono svolte anche in collaborazione con Enti ed Organismi che operano nel comparto agricolo. Nell’ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento a quella relativa alla denominazione di origine e alla certificazione biologica;
- prelievo di campioni di acqua e parti verdi al fine di effettuare analisi chimico-fisiche volte alla verifica del rispetto dei parametri relativi alla certificazione “biologico” e alla ricerca di residui di fitofarmaci non consentiti o eccedenti le tolleranze di legge;

Comparto zootecnico – Fassona piemontese

L’attività, in prevalenza informativa, volta alla comprensione delle dinamiche operative che caratterizzano il mercato della carne bovina di razza piemontese, è finalizzata a indagare le condizioni di possibilità circa lo sviluppo di un sistema di controllo orientato alla prevenzione e contrasto delle eventuali attività fraudolente relativamente alla commercializzazione della carne di fassona piemontese.

Altre aree del comparto agroalimentare

È svolta un’attività di presidio rispetto ad altre aree del comparto agroalimentare attraverso controlli effettuati in collaborazione con l’Agenzia delle dogane, i NAS, e i carabinieri agroalimentari, l’ICQRF. Nell’ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento a quella relativa alla denominazione di origine e alla certificazione biologica;
- accertamento presso i mercati rionali e fiere attraverso prelievi di prodotti in vendita;
- prelievo di campioni di prodotto al fine di effettuare analisi chimico-fisiche volte all’individuazione di prodotti contraffatti;

DISPOSIZIONI FINALI

Per lo svolgimento delle attività previste dal Titolo V della l.r. 1/2019 l’ufficio di coordinamento e il SAA si avvalgono, tra l’altro, oltre agli strumenti tecnico informatici in dotazione all’Ente, compreso l’accesso al sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all’articolo 81 della l.r. 1/2019, di ogni altro archivio relativo all’agroalimentare formato e gestito da Enti, Istituti, Organismi sia pubblici che privati.

Per l’esecuzione delle analisi chimico-fisiche dei campioni prelevati durante le attività di controllo, sono individuati il laboratorio fitosanitario della Regione Piemonte e il laboratorio specialistico Nord-ovest dell’ARPA (tramite accordo/convenzione). È demandato al Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura, tramite l’Ufficio di coordinamento SAA (art. 55 l.r. 1/2019), l’individuazione di ulteriori laboratori ove effettuare le analisi fisico-chimiche o di altra natura (isotopiche, melisso-palinologiche, residui

fitosanitari, biomolecolari, organolettiche o altro) ritenute necessarie all'attuazione delle attività relative al programma d'intervento e, più in generale, delle attività relative all'attuazione del titolo V della l.r. 1/2019.

Dal presente programma è fatta salva l'attività legata al *“Programma operativo nazionale annuale d'attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”* di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che procederà secondo un differente programma d'intervento regionale, nonché le attività di contrasto alle attività illecite inerenti alla qualifica di P.G. ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

Tenuto conto delle prerogative inerenti e caratterizzanti le funzioni di Ufficiali di polizia giudiziaria e in particolare quanto disposto dall'art. 55 del Codice di procedura penale, qualora, relativamente alle attività di contrasto alle attività illecite, intervenissero situazioni di particolare gravità, o comunque da esigere un prolungato impegno del Servizio, il presente programma annuale d'intervento s'intende egualmente attuato in proporzione al tempo dedicato all'attività prevista. In tal caso, in sede di annuale rendicontazione delle attività è fornita motivazione sulle circostanze che hanno determinato il prolungato impegno fermo restando quanto disposto al comma 4 dell'articolo 357 del CCP.

L'ufficio di Coordinamento regionale, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 1/2019, tra le altre cose, attende all'attuazione del presente programma mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dal servizio e dando attuazione agli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 della stessa legge.